REGOLAMENTO (CE) N. 284/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1994

che concede, per la campagna 1993/1994, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per il vino da tavola, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 90 e 237,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (3), in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,

considerando che, per la campagna 1993/1994, le disponibilità di vini da tavola all'inizio della campagna vinicola superano di oltre 4 mesi le utilizzazioni normali della campagna; che, in tali circostanze, ricorrono le condizioni per concedere la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che dai dati disponibili risulta l'esistenza di eccedenze per tutti i tipi di vino da tavola, nonché per i vini da tavola che sono con essi in stretta relazione economica; che occorre pertanto prevedere la possibilità di concludere contratti a lungo termine per questi tipi di vino da tavola; che è necessario, per le stesse ragioni, concedere tale possibilità per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati;

considerando che, tenendo conto del ritardo con cui la misura in esame è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, è opportuno permettere la concessione dell'aiuto con efficacia retroattiva, a determinate condizioni, e derogare al termine previsto per la conclusione dei contratti, per permettere alle autorità competenti di adottare i necessari provvedimenti amministrativi e di effettuare i controlli del caso:

considerando che il mercato dei mosti e dei mosti concentrati destinati all'elaborazione di succhi d'uva si sta sviluppando e quindi, per favorire l'utilizzazione di prodotti viticoli per usi diversi dalla vinificazione, è opportuno permettere la commercializzazione di mosti e di mosti concentrati oggetto di contratto di magazzinaggio conformemente al regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2192/93 (1), e destinati all'elaborazione di succo d'uva, a partire dal quinto mese di validità del contratto, su semplice dichiarazione del produttore all'organismo di intervento; che la stessa possibilità dev'essere concessa per favorire l'esportazione di tali prodotti;

considerando che in Spagna ed in Portogallo esiste una produzione di vino avente caratteristiche particolari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1059/83 è concessa nel periodo dal 22 dicembre 1993 al 15 febbraio 1994 per:

- i vini da tavola, a condizione che detti vini posseggano i requisiti specificati all'articolo 6, paragrafo 3 del suddetto regolamento,
- i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati.

Articolo 2

I requisiti qualitativi minimi cui devono soddisfare i vini da tavola che possono formare oggetto di contratti di magazzinaggio figurano nell'allegato.

Articolo 3

I produttori che, entro i limiti previsti all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1059/83, desiderano concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine per un vino da tavola, comunicano all'organismo d'intervento, all'atto della presentazione della domanda di conclusione di contratti, il quantitativo totale di vino da tavola prodotto nella campagna in corso.

A tale scopo, il produttore presenta una copia della dichiarazione o delle dichiarazioni di produzione compilate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione (°).

Per poter beneficiare dell'aiuto con efficacia retroattiva, il contratto è considerato concluso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento se l'interessato può comprovare, con soddissazione dell'auto-

^{(&#}x27;) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (') GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39. (') GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.

^(*) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.

^{(&#}x27;) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.